



Direzione Aziende Speciali e Partecipate

Trasmissione via pec

Verona, 2 novembre 2015

COMUNE DI VERONA			
PROTOCOLLO GENERALE - U.O. 045			
- 5 NOV 2015			
N.	323689		
ANNO	TITOLO	CLASSE	FASCICOLO
	01	18	

All'Osservatorio dei Servizi pubblici locali
c/o Ministero dello Sviluppo Economico
Via Vittorio Veneto, 33 - 00187 Roma

osservatorio.spl@pec.sviluppoeconomico.gov.it

Oggetto: Relazione relativa ai servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati, verde pubblico, spazzamento strade extraurbane, sgombero neve e trattamenti antighiaccio su strade extraurbane, pulizia e manutenzione ordinaria fontane e derattizzazione, redatta ai sensi dell'art. 34, commi 20 e 21, del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179.

Con la presente, ai sensi dell'art. 13, comma 25 bis, del D.L. 23/12/2013 n. 145, convertito, con modificazioni, in legge 21 febbraio 2014 n. 9, si inoltra la relazione relativa ai "Servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati, verde pubblico, spazzamento strade extraurbane, sgombero neve e trattamenti antighiaccio su strade extraurbane, pulizia e manutenzione ordinaria fontane e derattizzazione, redatta ai sensi dell'art. 34, commi 20 e 21, del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179", approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 225 del 31 luglio 2015.

Cordiali saluti.

Il Dirigente
Direzione Ambiente
Ing. Andrea Bombieri

Il Dirigente
Direzione Aziende Speciali e partecipate
Avv. Chiara Bortolomasi

CB/sb

Comune di Verona
Direzione Aziende Speciali e Partecipate
Piazza Bra, 1 - 37121 Verona
Tel. 045/8077079-7723-7220 Fax 045/8077694
E-Mail aziende.partecipate@comune.verona.it
Casella PEC aziende.partecipate@pec.comune.verona.it
www.comune.verona.it
Codice fiscale e Partita IVA 00215150236
CODICE UNIVOCO UFFICIO Y5JSAT

Verona, 29 luglio 2015

OGGETTO: Relazione relativa ai servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati, verde pubblico, spazzamento strade extraurbane, sgombero neve e trattamenti antighiaccio su strade extraurbane, pulizia e manutenzione ordinaria fontane e derattizzazione, redatta ai sensi dell'art. 34, commi 20 e 21, del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179.

1. PREMESSA

La presente relazione è stata redatta in ottemperanza del disposto di cui all'art. 34 del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni nella legge n. 221/2012, che dispone:

- comma 20 *"per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste."*
- comma 21 *"Gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre 2013 pubblicando, entro la stessa data, la relazione prevista al comma 20".*

Ai sensi dell'art. 13, comma 25 bis, del decreto legge 23 dicembre 2013 n. 145, convertito con modificazioni nella legge n. 9/2014, le relazioni di cui al richiamato art. 34 del decreto legge n. 179/2012 devono essere inviate dagli Enti locali all'Osservatorio per i servizi pubblici locali, istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico.

Il decreto legge 30 dicembre 2013 n. 150, convertito con modificazioni in legge n. 15/2014, è poi intervenuto in materia prevedendo, all'art. 13:

- comma 1 *"In deroga a quanto previsto dall'articolo 34, comma 21 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, al fine di garantire la continuità del servizio, laddove l'ente responsabile dell'affidamento ovvero, ove previsto, l'ente di governo dell'ambito o bacino territoriale ottimale e omogeneo abbia già avviato le procedure di affidamento pubblicando la relazione di cui al comma 20 del medesimo articolo, il servizio è espletato dal gestore o dai gestori già operanti fino al subentro del nuovo gestore e comunque non oltre il 31 dicembre 2014".*
- comma 2 *"La mancata istituzione o designazione dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale ai sensi del comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto legge del 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge del 14 settembre 2011, n. 148 ovvero la mancata deliberazione dell'affidamento entro il termine del 30 giugno 2014 comportano l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Prefetto competente per territorio,*

le cui spese sono a carico dell'ente inadempiente, che provvede agli adempimenti necessari al completamento della procedura di affidamento entro il 31 dicembre 2014".

- comma 3 *"Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 1 e 2 comporta la cessazione degli affidamenti non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea alla data del 31 dicembre 2014."*

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

- decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" che:
 - all'art. 200 stabilisce *"la gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali...Le regioni, sentite le province ed i comuni interessati, nell'ambito delle attività di programmazione e di pianificazione di loro competenza,... provvedono alla delimitazione degli ambiti territoriali ottimali"*;
 - all'art. 202 dispone *"l'Autorità d'ambito aggiudica il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani mediante gara disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie..."*;
 - all'art. 198 prevede *"I comuni concorrono, nell'ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200 e con le modalità ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. Sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'Autorità d'ambito ai sensi dell'articolo 202, i comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui all'articolo 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267...I comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti..."* (il comma 5 dell'art. 113 è stato successivamente abrogato dall'art. 12, comma 1, lettera a) del D.P.R. 7 settembre 2010 n. 168. Tuttavia, le forme di affidamento previste dal comma - gara ad evidenza pubblica, gara a doppio oggetto ed affidamento in house - sono ancora considerate valide dalla giurisprudenza comunitaria);
- legge 23 dicembre 2009 n. 191, che all'art. 2, comma 186-bis, ha disposto la soppressione l'Autorità d'Ambito territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di cui all'art. 201 del decreto legislativo n. 152/2006 e disposto *"le regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza..."*
- decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, come modificato dall'art. 19, comma 1 lett. a), del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, che all'art. 14, tra le funzioni fondamentali dei Comuni, indica *"l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi"*;
- decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011 n. 148, che all'art. 3 bis:
 - comma 1, prevede l'obbligo per le Regioni di organizzare *"lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica* (tra i quali rientra il servizio di gestione dei rifiuti urbani) *definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali ed omogenei, tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi..."*;
 - comma 1 bis, stabilisce *"le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica...di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe*

agli utenti per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo, sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, istituiti o designati ai sensi del comma 1...";

- legge Regione del Veneto del 31 dicembre 2012 n. 52, e successive modificazioni, in materia di organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, attuativa del sopra citato art. 2, comma 186-bis, della legge n. 191/2009, che:
 - all'art.2, dispone *"ai fini dell'ottimale organizzazione, coordinamento e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, l'ambito territoriale ottimale, ai sensi dell'articolo 199, comma 3 lettera f) del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 Norme in materia ambientale è il territorio regionale"*;
 - all'art. 3, comma 1, prevede *"per favorire, accelerare e garantire l'unificazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sul territorio regionale, secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità,...la Giunta regionale approva il riconoscimento dei bacini territoriali per l'esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani a livello provinciale"*.
 - all'art. 4, comma 1, stabilisce *"ai fini della costituzione dei consigli di bacino, gli enti locali ricadenti in ciascun bacino territoriale approvano una apposita convenzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", sulla base di una convenzione tipo approvata dalla Giunta regionale..."*.
- provvedimenti della Regione Veneto:
 - deliberazione di Giunta regionale n. 13 del 21 gennaio 2014, che ha riconosciuto per la Provincia di Verona n. 3 bacini territoriali di gestione integrata dei rifiuti, denominati rispettivamente "Verona Ovest", "Verona Est" e "Verona Sud", poi ridefiniti con deliberazione di Giunta n. 288 del 10 marzo 2015, stabilendo per il Comune di Verona un bacino territoriale a sé stante, denominato "Verona Città" e qualificando il Comune stesso come Ente di coordinamento per la costituzione del Consiglio di Bacino territoriale;
 - deliberazione di Giunta regionale n. 1117 del 1 luglio 2014, che ha approvato lo schema di convenzione tipo, da adottare per la costituzione e il funzionamento dei Consigli di bacino afferenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio regionale, nonché richiamato l'obbligo degli Enti locali ricadenti in ciascun bacino territoriale di cui all'art. 4, comma 1, della legge regionale n. 52/2012, di approvare un'apposita convenzione ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo n. 267/2000.

Servizio di gestione del verde pubblico, pulizia delle strade extraurbane, sgombero neve e trattamenti antighiaccio su strade extraurbane, pulizia e manutenzione ordinaria fontane

Si configura come servizio pubblico locale ai sensi dell'art. 112 del d.lgs. n. 267/2000, che dispone *"Gli Enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali"*.

Servizio di derattizzazione

E' disciplinato dalla deliberazione della Giunta regionale n. 324 del 14 febbraio 2006, che ha approvato le *"Linee guida per l'organizzazione e la gestione delle attività di disinfezione e disinfestazione da ratti e zanzare"*.

3. CARATTERISTICHE DEI SERVIZI E COMPENSAZIONI ECONOMICHE

Il Comune di Verona nel 1999 ha affidato ad AMIA (all'epoca Azienda Speciale ora società per azioni) la gestione dei rifiuti urbani nel territorio comunale, per un periodo di 30 anni decorrenti dal 01.01.1999 e fino al 31.12.2028, sottoscrivendo in data 17.02.2000 il contratto di servizio. Ai sensi della normativa in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica richiamata al paragrafo 1 della presente relazione, il contratto è cessato ope legis il 31.12.2014.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 18 febbraio 2015, il Comune di Verona - nelle more della conclusione delle procedure di gara per l'affidamento dei servizi di cui al project financing presentato da AMIA Verona S.p.A. il 9 novembre 2012 e al fine di garantire la continuità di servizi pubblici locali di interesse generale - ha approvato la prosecuzione da parte dell'attuale gestore AMIA Verona S.p.A. dei servizi di gestione dei rifiuti urbani ed aggiuntivi, nonché del servizio di gestione del verde pubblico, fino al subentro del nuovo gestore e comunque non oltre il 31 luglio 2015.

Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

Caratteristiche del servizio

Il decreto legislativo n. 152/2006 all'art. 177 stabilisce che *"la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse"*.

Il successivo art. 183 definisce:

- *"la gestione dei rifiuti" come "la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario..."*;
- *"la gestione integrata dei rifiuti" come "il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade ...volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti"*.

Compensazione economica

La legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) ha previsto, con decorrenza dal 01.01.2014, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale (IUC). Tale imposta si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore.

La legge di stabilità 2014, all'art. 1, inoltre, dispone:

- comma 654 *"deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003 n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente"*;
- comma 683: *"il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia"*;
- comma 651: *"Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158"*;

In adempimento, il Comune di Verona:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 26 marzo 2015, ha approvato il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2015 predisposto dall'attuale gestore AMIA S.p.A., che stima per il servizio una spesa complessiva per l'anno 2015 di € 44.347.740,00 IVA inclusa, al netto del tributo provinciale per la tutela e igiene dell'ambiente;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 26 marzo 2015, ha approvato le tariffe della tassa rifiuti (TARI) anno 2015, definite sulla base del Piano Finanziario 2015.

Servizi di gestione del verde pubblico urbano, pulizia delle strade extraurbane, sgombero neve e trattamenti antighiaccio su strade extraurbane, pulizia e manutenzione ordinaria fontane e derattizzazione

Il contratto di servizio per la gestione dei rifiuti urbani stipulato tra il Comune di Verona ed AMIA, comprendeva anche i seguenti servizi aggiuntivi, con costi a carico del Comune:

- spazzamento strade extraurbane;
- sgombero neve e trattamento antighiaccio su strade extraurbane;
- pulizia aree verdi;
- pulizia e manutenzione ordinaria fontane.

Il contratto di servizio all'art. 4, comma 3, prevedeva inoltre la possibilità per le parti di negoziare l'affidamento di ulteriori servizi o l'attivazione di servizi istituzionali previsti dallo Statuto, non regolati dal contratto, sulla base di valutazioni di oggettiva opportunità e convenienza, stipulando appendici al medesimo contratto di servizio. Il Comune di Verona ha quindi affidato ad AMIA Verona S.p.A., sempre con costi a suo carico, gli ulteriori servizi:

- gestione del verde pubblico, con deliberazione di Giunta Comunale n. 153 del 28 marzo 2000, per il periodo dal 01.06.2000 al 31.12.2014, termine poi prorogato con determina della Direzione Strade Giardini Arredo Urbano n. 1345 del 23.03.2015 fino al 31.07.2015;
- derattizzazione, con deliberazione di Giunta Comunale n. 150 del 24 maggio 2006, per il periodo dal 30.06.2006 al 30.06.2011, termine più volte prorogato, da ultimo con determina della Direzione Ambiente n. 3376 del 08.07.2015 fino al 31.07.2015.

Caratteristiche del servizio spazzamento strade extraurbane

Sulle strade extraurbane i programmi di pulizia sono organizzati secondo le diverse esigenze delle località interessate, sulla scorta di quanto previsto negli allegati H e H1 del contratto di servizio per la gestione dei rifiuti urbani stipulato tra il Comune di Verona ed AMIA.

Caratteristiche del servizio sgombero neve e trattamento antighiaccio strade extraurbane

Il servizio è eseguito sulle strade primarie con mezzi pesanti, sulle strade collinari secondarie con tramite piccoli mezzi 4x4, e sui marciapiedi e passaggi pedonali manualmente.

Servizio di pulizia e manutenzione ordinaria fontane

Il servizio prevede la pulizia e la manutenzione ordinaria di circa 33 fontane fluenti ed a ricircolo idrico, distribuite in varie località del territorio comunale. Con cadenza settimanale sono previsti interventi di raccolta e smaltimento dei rifiuti presenti nelle superfici bagnate; ogni quindici giorni si provvede al trattamento delle vasche con prodotti antialgali ed a base di cloro nonché alla periodica manutenzione ordinaria agli apparati elettrici ed idraulici (pompe, filtri, ugelli, valvole, addolcitori, etc.), in ossequio alla Norma CEI 64-8. Durante il periodo invernale, al fine di prevenire possibili danni agli impianti a causa del gelo, le fontane più esposte alle basse temperature sono disattivate ed i circuiti idrici svuotati. La manutenzione

ordinaria comprende anche la tenuta in efficienza degli scarichi alla rete, la verifica periodica tramite sonda endoscopica con minitelecamera e gli interventi di distruzione delle radici fascicolanti che penetrando all'interno degli scarichi, ostacolano il libero deflusso delle acque.

Caratteristiche del servizio di gestione del verde pubblico

Il servizio comprende la manutenzione ordinaria su tutte le aree verdi di proprietà comunale (o in possesso comunale o in uso pubblico dove sia definita la competenza del Comune alla gestione del verde o in concessione al Comune), quali alberature, aiuole, parchi e giardini, aree verdi di pertinenza di plessi scolastici, cigli stradali, piste ciclabili, oltre alla manutenzione dei giochi, delle panchine e degli arredi urbani ubicati nei parchi e negli scoperti scolastici.

Caratteristiche del servizio derattizzazione

La Regione Veneto con deliberazione della Giunta regionale n. 324 del 14.02.2006 "Linee guida per l'organizzazione e la gestione delle attività di disinfezione e disinfestazione da ratti e zanzare" attribuisce ai Comuni, tra gli altri, i compiti di:

- censire tutte le aree oggetto di infestazione di ratti in collaborazione con l'Azienda ULSS;
- approvare il capitolato d'appalto ed i livelli di attività;
- finanziare gli interventi di derattizzazione nelle aree individuate di pertinenza del Comune;
- verificare che le attività siano condotte in conformità alle condizioni di appalto.

Compensazioni economiche

Servizi	Costo previsto anno 2015 (IVA inclusa)
Gestione del verde pubblico urbano Pulizia delle strade extraurbane Sgombero neve e trattamenti antighiaccio su strade extraurb. Pulizia e manutenzione ordinaria fontane	€ 3.702.857,14
Derattizzazione	€ 76.612,10

4. MODALITÀ DI AFFIDAMENTO

Il Comune di Verona, con nota P.G. n. 126672 del 30 aprile 2015, ha chiesto alla Regione Veneto se l'obbligo degli Enti ricadenti nei Bacini territoriali dei rifiuti urbani di approvare una apposita convenzione di costituzione del Consiglio di Bacino sulla base della convenzione tipo, approvata dalla Giunta regionale con delibera n. 1117/2014 (che individua quali Organi del Consiglio di Bacino l'Assemblea, il Comitato, il Presidente e il Direttore), ricada anche sul Comune di Verona, unico Ente del Bacino "Verona Città", o se invece il Comune può costituire il Consiglio di Bacino attribuendo direttamente a propri Organi ed Uffici le funzioni di organizzazione e controllo del servizio. La Regione Veneto, ad oggi, non ha ancora fornito i chiarimenti richiesti dal Comune, necessari per la costituzione del Consiglio di bacino.

Il Comune di Verona - nelle more della Costituzione del Consiglio di Bacino "Verona Città" e dell'espletamento da parte del Consiglio di Bacino delle funzioni di organizzazione dei servizi, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe agli utenti, di affidamento della gestione e relativo controllo, considerando anche le relazioni delle Direzioni Ambiente e Strade Giardini e Arredo Urbano del 24 luglio 2015 - con delibera di Giunta Comunale n. _____ del _____ ha disposto la prosecuzione da parte dell'attuale gestore AMIA



**Comune
di Verona**

Direzione Ambiente, Direzione Strade e Giardini
Direzione Aziende Speciali e Partecipate

Verona S.p.A. della gestione dei servizi rifiuti urbani ed assimilati, verde pubblico, spazzamento strade extraurbane, sgombero neve e trattamenti antighiaccio su strade extraurbane, pulizia e manutenzione ordinaria fontane e derattizzazione, fino all'aggiudicazione da parte del Consiglio di Bacino della gara unica di affidamento dei predetti servizi e comunque non oltre il 31.12.2016.

5. FORME DI PUBBLICITÀ DELLA PRESENTE RELAZIONE

La presente relazione è pubblicata sul sito internet del Comune di Verona, nella sezione *"Amministrazione Trasparente-Enti controllati"*, ed inviata, ai sensi dell'art. 13, comma 25 bis del decreto legge n. 145/2013, all'Osservatorio per i servizi pubblici locali, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico.

f.to IL DIRIGENTE
DIREZIONE STRADE E GIARDINI
ing. Alessandro Bortolan

f.to IL DIRIGENTE
DIREZIONE AMBIENTE
ing. Andrea Bombieri

f.to IL DIRIGENTE
DIREZIONE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE
avv. Chiara Bortolomasi



DiKe - Digital Key
(Software per la firma digitale di documenti)

Esito Verifica Firma

02 novembre 2015

File : R:/AMIA VERONA S.p.A/PROJECT FINANCING RIFIUTI 2013-2015/2013- 2014 -2015 DELIBERE APPROVATE E ATTI DEFINITIVI/DGC
225 firma digitale allegato.p7m

Esito Verifica : Firma CADES OK Data di verifica: 02/11/2015 12.12.12 (UTC Time)

Algoritmo Digest : SHA-256

Firmatario : ANDREA BOMBIERI

Ente Certificatore : InfoCert Firma Qualificata

Cod. Fiscale : BMBNDR72P08L781W

Stato : IT

Organizzazione : NON PRESENTE

Cod. Ident. : 201114898712

Certificato Sottoscrizione : SI

Validità Cert dal: : 18/12/2013 10.41.46 (UTC Time)

Validità Cert fino al: : 18/12/2016 00.00.00 (UTC Time)

Certificato Qualificato : Certificato Qualificato conforme alla normativa

Data e Ora Firma : 30/07/2015 14.34.15 (UTC Time)